



SETTORE V
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, URBANISTICA, PATRIMONIO,
CONTRATTI E APPALTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI



INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE - FINALITA'	4
Art. 2	DEFINIZIONI	4
Art. 3	ATTRIBUZIONI DEL COMUNE	6
Art. 4	CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DI ORTI URBANI "TRADIZIONALI" E "SOCIALI" E BANDO PUBBLICO	6
Art. 5	CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A ORTI INNOVATIVI, DIDATTICI, TERAPEUTICI E A ORTI-GIARDINI CONDIVISI	7

Titolo II – PROCEDURE

Art. 6	PROCEDURA, ASSEGNAZIONE, BANDO E GRADUATORIA	7
Art. 7	REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE	8
Art. 8	BANDO E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORTI URBANI INNOVATIVI, ORTI E GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI, SOCIALI E TERAPEUTICI	10
Art. 9	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	10
Art. 10	PROCEDURA DI CONCESSIONE	10
Art. 11	VALIDITA' DELLA GRADUATORIA	10
Art. 12	DISCIPLINA DEL RAPPORTO DELLA CONCESSIONE	11
Art. 13	DURATA DELLA CONCESSIONE	11
Art. 14	CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE	12
Art. 15	RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE	12

Titolo III- NORME DI CONDUZIONE DEGLI ORTI

Art. 16	OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO	12
Art. 17	DIVIETI	14
Art. 18	DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	15
Art. 19	INTERVENTI MIGLIORATIVI AMMESSI NEI NUCLEI DI ORTI	15

URBANI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 20	GESTIONE DELLE PARTI COMUNI	16
Art. 21	AZIONE DI CONTROLLO DEL COMUNE	16
Art. 22	RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO DI ORTI	16
Art. 23	CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL LOTTO	17
Art. 24	NORME TRANSITORIE	17
Art. 25	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	17
Art. 26	RINVIO	17
Art. 27	NORMA FINALE	18

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE - FINALITA'

Il Comune di Fermo, attraverso la realizzazione di orti urbani, si propone di valorizzare gli spazi verdi, favorire attività di utilità sociale, contribuire al presidio del territorio, in particolare delle aree a verde pubblico, offrire opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile, sottrarre terreni a situazioni di marginalità e degrado, diffondere la cultura del verde e, nello specifico, delle coltivazioni orticole, far conoscere e diffondere tecniche di coltivazione sostenibile, sostenere la produzione alimentare biologica e le specie ortive tradizionali locali e promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso e del recupero delle risorse quali sono il suolo, l'acqua e l'energia solare. Per questo l'Amministrazione Comunale promuove iniziative di formazione nel settore delle tecniche orticole sostenibili. Il Comune di Fermo intende altresì sviluppare la resilienza della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale.

Il Comune di Fermo assegna gli orti urbani mediante specifici bandi a cui potranno accedere sia cittadini in possesso dei requisiti, come indicati dal successivo art. 7, sia Associazioni ed Enti con finalità sociali e didattico-ambientali.

I terreni da destinare ad orto sono individuati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Sono esclusi dal presente Regolamento, in quanto non possono essere destinati ad orto, i terreni facenti parte di parchi storici e/o porzioni di territorio che risultano boscate e, quindi, tutelati da specifica normativa.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) **Orti urbani tradizionali**: Appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale, individuati dal Comune tra le sue proprietà per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori che l'assegnatario coltiva per sé e per la propria famiglia (di prassi con dimensioni fino a 80 mq). Ai fini del presente regolamento l'orto viene denominato lotto;
- b) **Orti sociali**: Appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale, individuati dal Comune tra le sue proprietà per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori che l'assegnatario coltiva per sé e per la propria famiglia (di prassi con dimensioni fino a 80 mq), assegnati a persone con età superiore ai 60 anni o già in pensione oppure a categorie socialmente deboli come da definizione successiva;
- c) **Orti e giardini condivisi (community garden)**: Appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale, destinati alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori e piante, dove prevale la dimensione collettiva e partecipata;
- d) **Orti didattici**: Appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale finalizzati alla didattica, per la coltivazione

collettiva di ortaggi piccoli frutti, piante e fiori da parte preferenzialmente delle scuole, allo scopo di avvicinare i bambini e i giovani alla conoscenza della coltivazione della terra, delle piante e all'educazione ambientale;

- e) **Orti terapeutici**: appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale, per la coltivazione ortofrutticola finalizzati ad offrire esperienze di ortoterapia e destinati alle persone anziane e gruppi fragili per favorire il raggiungimento di obiettivi di autonomia, inclusione e benessere. L'attività mira anche a contrastare la solitudine, l'isolamento sociale e l'esclusione;
- f) **Orti innovativi**: spazi verdi o aree "fuori terra" situate nel territorio comunale, destinate allo sviluppo e sperimentazione di forme innovative di coltivazione (tutela della biodiversità, gestione razionale dell'acqua e dei rifiuti vegetali, compostaggio, l'uso di energie alternative ecc.) e/o alla riqualificazione del territorio, dell'ambiente urbano e allo sviluppo di relazioni di comunità;
- g) **Orti per associazioni o Enti**: appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale da assegnare ad associazioni o Enti aventi status di associazione riconosciuta, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati tra gli associati, operanti nel territorio del Comune di Fermo da almeno un anno che perseguano le finalità indicate nell'articolo 1, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti dedicati alle persone anziane e fragili, di inclusione sociale, terapeutici, innovativi e di formazione ambientale
- h) **Nucleo di orti**: l'insieme delle parcelle orticole, appartenenti anche a diverse tipologie funzionali, riunite in un unico sito;
- i) **Lotto**: appezzamento di terreno (di norma fino a 80 mq) in cui si suddivide il nucleo di orti e che viene assegnato per la coltivazione al concessionario;
- j) **Gestore**: l'Amministrazione Comunale di Fermo;
- k) **Assegnatario e concessionario**: il soggetto (persona fisica e/o ente, associazione, scuola, comunità ecc.) a cui viene destinato l'appezzamento di terra attraverso un atto di concessione e che coltiva l'orto urbano in qualità di concessionario;
- l) **Rappresentante degli orti**: è il concessionario eletto tra gli assegnatari di un determinato nucleo di orti all'inizio di ogni quadriennio, che mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale (gestore) collaborando con la stessa Amministrazione nella gestione, nel controllo e nell'organizzazione dell'orto, promuovendo la collaborazione tra i concessionari.;
- m) **Categorie socialmente deboli**: persone che sono in condizioni di disabilità o che hanno familiari in condizioni di disabilità, soggetti assistiti a qualunque titolo dai Servizi Sociali del Comune, soggetti detentori di alloggio popolare o di emergenza e altra condizione di disagio stabilita nel bando di assegnazione;

Art. 3 - ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Fermo:

- Individua le aree e definisce le modalità di allestimento dei nuovi orti, sovrintendendone la realizzazione;
- Emanando il bando per la concessione delle aree ad orto;
- Stipula le concessioni con i soggetti e gestisce la revoca delle stesse e il subentro di nuovi concessionari;
- Vigila sul rispetto del presente regolamento ed emana gli atti conseguenti;
- Controlla l'attività che si svolge negli orti, vigilando che avvenga nel rispetto delle norme adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della concessione. Per la vigilanza potrà avvalersi, oltre che della Polizia Locale, di altro personale con funzioni di agenti accertatori. In qualsiasi momento i concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza di cui al presente articolo;
- Detta le linee generali per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli orti urbani e ne controlla la corretta attuazione.

Art. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DI ORTI URBANI "TRADIZIONALI" E "SOCIALI" E BANDO PUBBLICO

Un terreno è suscettibile di essere destinato ad orto urbano tradizionale e sociale se possiede le caratteristiche di seguito elencate:

- a) Accessibilità pedonale e carrabile;
- b) Vicinanza con fonti/sorgenti/reti idriche principali di distribuzione (acquedotti per usi irrigui);
- c) Suddivisibilità in unità minime fino a 80 mq;
- d) Utilizzabilità come orto urbano sotto l'aspetto agricolo e agronomico.

Sulla base dell'elenco delle aree approvato dalla Giunta Comunale, l'Amministrazione predispone il bando pubblico per l'assegnazione degli orti che conterrà:

- a) L'esatta individuazione delle aree;
- b) I termini entro i quali presentare le domande;
- c) L'indicazione degli Uffici cui fare riferimento per informazioni sulle aree ortive e la ricezione delle domande;
- d) Il Responsabile del Procedimento;
- e) L'importo del canone annuo che viene determinato con atto dell'Amministrazione.

Al bando sarà data adeguata pubblicità come stabilito dalla vigente normativa in materia e più precisamente: i bandi

saranno pubblicati per minimo dieci giorni all'Albo Pretorio e verranno pubblicizzati sul sito internet del Comune.

Il Dirigente preposto, con propria determinazione, approva la graduatoria e provvede all'esecuzione degli atti successivi necessari all'assegnazione.

Art. 5 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A ORTI INNOVATIVI, DIDATTICI, TERAPEUTICI E A ORTI- GIARDINI CONDIVISI

Possono essere destinati ad “orti innovativi”, “orti e giardini condivisi”, “orti didattici”, “orti terapeutici” quei terreni, individuati dall'Amministrazione Comunale, che oltre ad avere le caratteristiche degli “orti tradizionali” e degli “orti sociali” sopra descritti, dovranno possedere una superficie agricola superiore a 150 mq.

Potranno essere realizzati sia a completamento dei nuclei di orti esistenti, sia nelle nuove aree individuate dal Settore competente.

Come per gli orti urbani tradizionali, la Giunta Comunale approva l'elenco dei terreni ritenuti idonei per tale uso.

Per la loro peculiare connotazione e dimensione, i nuclei di orti innovativi, gli orti e giardini condivisi, gli orti didattici e gli orti terapeutici, vengono di norma assegnati ad associazioni, gruppi di persone, comitati allo scopo costituiti e scuole, in grado di garantire sia la coltivazione del terreno, sia le attività di carattere sociale e terapeutico, sia il perseguimento di buone pratiche di educazione ambientale utili per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Con propria determinazione il Dirigente del Settore preposto approva la graduatoria e provvede a comunicarla ai concessionari e a sottoscrivere le relative concessioni.

Titolo II – PROCEDURE

Art. 6 - PROCEDURA, ASSEGNAZIONE, BANDO E GRADUATORIA

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Settore competente procederà alla formazione di nuove graduatorie mediante l'apertura di un nuovo bando sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 9, a seconda delle diverse tipologie di utenza (orti tradizionali, orti sociali, orti didattici, orti innovativi). Nella domanda possono essere espresse fino a tre preferenze sui diversi nuclei orticoli esistenti nel territorio comunale.

La graduatoria precedentemente in vigore rimarrà valida per l'assegnazione dei lotti che si rendessero disponibili solo fino all'approvazione delle nuove graduatorie, che rimarranno in vigore per la durata di quattro anni a decorrere dalla data della loro approvazione, periodo utile per le assegnazioni dei lotti che si renderanno via via disponibili.

Qualora vengano realizzati nuovi nuclei di orti o si proceda ad interventi di riqualificazione e/o ampliamento dei nuclei esistenti che comportino la creazione di nuovi lotti, il Settore competente procederà all'assegnazione delle nuove aree mediante bando specifico sulla base delle caratteristiche funzionali e tipologiche presenti nel nuovo nucleo. Nel caso di ampliamento o riqualificazione di nuclei esistenti, si attingerà dalla graduatoria esistente fino ad

esaurimento della stessa. Una volta esaurita la graduatoria si procederà con un nuovo bando.

Nel caso di esaurimento delle graduatorie, ed in presenza di orti ancora non assegnati, il Settore competente procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.

I bandi definiscono: i tipi di orti che il Comune vuole assegnare, le caratteristiche dimensionali, le attrezzature ed i servizi disponibili, eventuali finalità specifiche da perseguire prioritariamente tra quelle indicate dall'art. 1, eventuali criteri aggiuntivi di priorità utili a soddisfare con maggiore efficacia le finalità di cui all'art. 1, le percentuali di riparto tra le varie categorie, i destinatari cui sono prioritariamente o esclusivamente rivolti nonché tutte le condizioni di utilizzo non esplicitate nel presente regolamento ma ritenute essenziali a tutela della proprietà comunale, della salute pubblica e dell'integrità ambientale. Pervenute le domande di concessione, l'Amministrazione provvederà ad eseguire l'istruttoria, a richiedere la documentazione necessaria e a redigere la graduatoria assegnando le aree agli aventi diritto.

Il dirigente preposto, con propria determinazione, approva la graduatoria e provvede all'esecuzione degli atti successivi necessari all'assegnazione.

Qualora nel territorio del Comune sia necessario procedere alla riqualificazione e riconfigurazione di aree urbane, l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare direttamente e provvisoriamente le aree in attesa di procedere ad un nuovo bando.

Art. 7 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **“Orti urbani tradizionali”** sono i seguenti:

- Essere residenti nel Comune di Fermo.
- Avere un'età minima di 18 anni.
- Essere in grado di provvedere personalmente o tramite propri familiari (come definiti da adeguata certificazione anagrafica) alla coltivazione del lotto assegnato e/o comunque impegnarsi in tal modo.
- Essere l'unico componente del nucleo familiare/convivente concessionario di un lotto nell'ambito degli orti urbani e sociali.
- Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità, propria o di un familiare entro il primo grado di parentela, di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale o nei comuni confinanti e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 80 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
- Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica o autocertificazione.

- Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata disposta la revoca dell'assegnazione nei 4 (quattro) anni precedenti la pubblicazione del bando.

I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **“Orti Sociali” a singoli individui** sono i seguenti:

- Essere residenti nel Comune di Fermo.
- Aver compiuto 60 anni o essere in pensione al momento della presentazione della domanda o di appartenere a categorie socialmente deboli.
- Essere in grado di provvedere personalmente o in collaborazione con i propri familiari alla coltivazione dell'appezzamento assegnato.
- Essere l'unico componente del nucleo familiare convivente richiedente/assegnatario di un lotto nell'ambito degli orti urbani e sociali.
- Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari superiore a 80 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

Requisiti richiesti per l'assegnazione degli **“Orti e giardini condivisi” (community garden)** sono i seguenti:

- Pluralità di soggetti costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati tra gli associati.
- Residenti nel Comune di Fermo.

Requisito richiesto per l'assegnazione degli **“Orti didattici”** è il seguente:

- Scuola di ogni ordine e grado o succursale con sede nel Comune di Fermo.

I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **“Orti per associazioni o Enti”** sono i seguenti:

- Status di associazione riconosciuta, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati tra gli associati, operante nel territorio del Comune di Fermo da almeno un anno che persegua le finalità indicate nell'articolo 1, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti dedicati alle persone anziane e fragili, di inclusione sociale, terapeutici, innovativi e di formazione ambientale.

Ogni bando potrà definire i tipi di associazioni e le finalità a cui è prioritariamente o esclusivamente rivolto.

- Nel caso in cui la concessione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.

Il possesso dei sopraelencati requisiti deve essere attestato mediante autocertificazione ai sensi di legge DPR 445/2000 e smi. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito di controlli da parte della Pubblica

Amministrazione, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, il richiedente verrà escluso dall'assegnazione e decadrà l'eventuale concessione già acquisita.

Art. 8 - BANDO E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORTI URBANI INNOVATIVI, ORTI E GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI, SOCIALI E TERAPEUTICI

Per le tipologie di orti urbani innovativi, orti e giardini condivisi, orti didattici, orti terapeutici è richiesto ai soggetti interessati la presentazione di un progetto allegato alla domanda di concessione che evidenzi obiettivi, tempi di realizzazione e modalità di gestione dello stesso, in modo che sia valutabile in sede di gara da parte dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine i bandi dovranno:

- 1) indicare gli obiettivi che s'intendono raggiungere e perseguire con la realizzazione degli orti;
- 2) precisare i contenuti minimi del progetto di gestione;
- 3) richiedere che ogni progetto evidenzi e illustri, oltre agli obiettivi e alle finalità perseguite, anche i tempi di realizzazione e il tipo di pubblicità che si intende dare alle varie iniziative.

Art. 9 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formazione delle graduatorie, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri determinati di volta in volta dall'Amministrazione.

Art. 10 PROCEDURA DI CONCESSIONE

A seguito dell'assegnazione degli orti o dei singoli lotti viene stipulato un atto di concessione con gli assegnatari. La concessione dell'orto o dei singoli lotti avviene mediante la seguente procedura:

- a) Invio della comunicazione di assegnazione all'avente diritto in base alla graduatoria;
- b) Versamento da parte dell'assegnatario del canone annuo preliminare alla stipula dell'atto di concessione;
- c) Sottoscrizione da parte dell'assegnatario dell'atto di concessione e del presente Regolamento;
- d) Partecipazione del concessionario al sopralluogo di consegna con sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 11 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimarrà valida per 4 anni e ad essa si attingerà in caso di intervenute disponibilità di orti per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.

Art. 12 -DISCIPLINA DEL RAPPORTO DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'area pubblica ad uso di orto urbano è a titolo temporaneo.

La concessione non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

Gli "orti urbani tradizionali" e gli "orti sociali" assegnati ai singoli individui debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, coadiuvati dai loro familiari. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al Settore competente dell'Amministrazione e al Rappresentante dell'orto qualora nominato.

In caso di impedimento prolungato o di decesso del concessionario, i componenti del nucleo familiare hanno diritto di prelazione al subentro nella concessione, fino alla naturale scadenza. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto sarà assegnato ad un altro soggetto, ricorrendo alle graduatorie esistenti.

I lotti definiti come "orti e giardini condivisi" e "orti innovativi" devono essere coltivati esclusivamente dagli associati.

Gli "orti didattici" devono essere coltivati prevalentemente dagli studenti, dai genitori e parenti degli studenti, dal personale scolastico o da personale espressamente autorizzato dal Comune di Fermo. Durante il periodo di chiusura delle scuole assegnatarie e previo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale, queste potranno convenzionarsi con le associazioni o con i concessionari di altri orti per garantire la continuità della coltivazione.

In tutte le categorie di orti, è vietata la vendita dei prodotti dell'orto in quanto deputati esclusivamente all'autoconsumo o allo scambio che non comporti versamenti in denaro.

La decadenza automatica della concessione interviene a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e/o a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 7. In caso di rinuncia volontaria, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione al Settore competente dell'Amministrazione.

Alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia, il concessionario dovrà riconsegnare tempestivamente l'orto in perfetto ordine.

Art. 13- DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione a favore dei soggetti assegnatari degli orti è stabilita in anni 4 (quattro).

I concessionari titolari di assegnazione scaduta, qualora partecipino ai nuovi bandi e si collochino in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione, hanno diritto, ove possibile e qualora lo richiedano, ad ottenere lo stesso lotto già assegnato in precedenza.

Per quanto riguarda le Associazioni, alla scadenza della concessione, prima di procedere al rinnovo, l'Amministrazione, attraverso un'apposita Commissione nominata con provvedimento dirigenziale, verificherà l'attuazione dei programmi previsti dai progetti presentati e il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Qualora la commissione valuti positivamente l'operato e l'Associazione esprima interesse a continuare l'attività, si procederà al rinnovo sulla base di un nuovo progetto.

Art. 14 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune provvederà alla revoca della concessione in caso di grave inosservanza delle regole previste dal presente Regolamento (articolo 16).

Costituisce causa di decadenza della concessione la violazione di anche una sola delle condizioni, degli obblighi e divieti del presente Regolamento, nonché la violazione delle leggi vigenti.

Gli Uffici comunali, rilevata la violazione, avviano il procedimento di decadenza dandone preventiva comunicazione agli interessati.

L'area oggetto di revoca/decadenza rientra nella piena disponibilità del Comune che potrà riassegnarla in base alle graduatorie vigenti.

La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione urbanistica o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato al lotto assegnato, alle parti comuni nonché agli altri lotti per dolo, colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino.

Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso del lotto a lui concesso, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che ne possa derivare.

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali ai lotti, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi nell'ambito dell'utilizzo degli appezzamenti dati in concessione e del nucleo orticolo dove questi insistono.

Titolo III- NORME DI CONDUZIONE DEGLI ORTI

Art. 16 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO

I concessionari sono invitati a favorire le sperimentazioni di nuove tecniche ecosostenibili di gestione delle aree (come canalizzazione e riutilizzo dell'acqua piovana) e si impegnano a rispettare le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare a:

- destinare il lotto assegnato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori;

- coltivare personalmente o con l'aiuto dei propri familiari gli appezzamenti destinati a orto, salvo nei casi temporanei di assenza per malattia, ferie, problemi familiari, ecc.;
- coltivare, nel caso di Associazione, attraverso i propri aderenti gli appezzamenti destinati a orto;
- coltivare il lotto utilizzando tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente;
- non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno e avere cura di massimizzare il risparmio idrico, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato alle ore serali ed al primo mattino con divieto di conservare l'acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche, i concessionari devono adeguarsi alle disposizioni impartite dal gestore. Nei confronti dell'Amministrazione pubblica non può essere avanzata alcuna richiesta per danni e/o indennizzi connessi con la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per danneggiamenti delle stesse;
- provvedere regolarmente alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti sia dal proprio lotto, sia dalle aree comuni in collaborazione con tutti i concessionari del nucleo, depositandoli a seconda della loro tipologia negli appositi cassonetti della raccolta differenziata;
- utilizzare correttamente i contenitori di compostaggio dei residui organici dell'attività orticola, predisposti da ogni nucleo di orti, in collaborazione con gli altri concessionari;
- effettuare la piccola manutenzione dei manufatti presenti nel nucleo di orti ove insiste il lotto assegnato, quali panchine, gazebi, vialetti, rubinetti dell'acqua, ecc.;
- mantenere il lotto assegnato e le aree comuni adiacenti in stato decoroso, curandone costantemente l'ordine e la pulizia di comune accordo con gli altri concessionari. In caso di inadempimento per mancato accordo o per altra causa, il Comune si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa con riparto in base alla superficie del lotto concessa;
- nell'effettuare la pulizia dei corridoi fra orto e orto, evitare di scavare a livello inferiore dei pozzetti di scarico dell'acqua;
- mantenere il decoro paesaggistico, utilizzando materiali naturali e biodegradabili e uniformando le soluzioni adottate;
- consentire in ogni momento l'accesso all'area assegnata ai tecnici incaricati o ai funzionari comunali per eventuali ispezioni e controlli, provvedendo immediatamente agli adeguamenti richiesti;
- collaborare con gli altri concessionari e con il Rappresentante per favorire relazioni di collaborazione;
- garantire l'accessibilità delle aree a scolaresche o gruppi che facessero richiesta di visita a scopo didattico, o che partecipano ad attività di educazione ambientale organizzate o patrocinate dal Comune, mettendo a disposizione persone adatte ad illustrare le coltivazioni in atto e le tecniche colturali;
- chiedere preventivamente tramite il Rappresentante nel caso in cui sia stato nominato oppure direttamente al Comune idonea autorizzazione scritta sia per eventuali manufatti da introdurre nell'area, sia per iniziative o altre attività da realizzare all'interno del nucleo di orti;

- pagare il canone di concessione nella misura prevista e con le modalità e i tempi imposti dal gestore.

Art. 17 - DIVIETI

È vietato ai concessionari:

- compiere azioni in contrasto con disposizioni di legge e regolamenti, ivi compresi i regolamenti comunali;
- utilizzare il lotto assegnato per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
- utilizzare ai fini commerciali la produzione ottenuta;
- cedere a terzi l'uso del lotto assegnato; salvi casi espressamente disciplinati dal presente Regolamento, l'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo ed il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli, né può locarlo a terzi;
- impiegare manodopera retribuita per la coltivazione del lotto assegnato;
- effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico dei Settori competenti dell'Amministrazione;
- piantumare specie arboree ad alto fusto;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione;
- conservare acqua in fusti o barili aperti, al fine di evitare la diffusione di insetti e zanzare;
- non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia del lotto assegnato, con divieto assoluto di recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica e idrica non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- accedere al nucleo di orti con motoveicoli o autoveicoli eccetto che per effettuare operazioni di carico e scarico di materiali pesanti e/o ingombranti;
- provocare rumori molesti;
- non ottemperare entro i tempi previsti agli adeguamenti richiesti dal Comune a seguito di ispezioni e controlli;
- mantenere reiteratamente un comportamento irrispettoso e non collaborativo nei confronti degli altri concessionari;
- tenere animali da allevamento o da cortile all'interno dell'orto o del nucleo di orti;
- scaricare materiali inquinanti;
- usare e tenere in deposito sostanze pericolose per la salute pubblica, come erbicidi di qualsiasi tipo e tutti i prodotti che in base alla vigente normativa, sia solidi, liquidi o gassosi, prevedano il possesso dell'apposito patentino;
- bruciare stoppie, residui vegetali e rifiuti;

- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- installare nelle parti comuni, nei ripostigli e/o capanni degli attrezzi elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi impianto.

Art. 18 - DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La concessione del lotto comporta l'obbligo per il concessionario al versamento al Comune di Fermo di un canone annuo, comprensivo del rimborso delle utenze che resteranno intestate al Comune, che sarà determinato con atto dell'Amministrazione.

L'eventuale variazione dell'importo del canone è stabilita dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può stabilire eventuali esenzioni per enti e/o associazioni, motivandole.

Il pagamento dell'obbligazione avviene con periodicità annuale in un'unica soluzione secondo le seguenti modalità:

- Primo versamento del canone all'atto della sottoscrizione dell'atto di concessione: il canone verrà computato in base ai mesi che restano dal momento della assegnazione alla fine dell'anno, l'importo del canone sarà arrotondato al mese.
- Versamenti successivi a quello iniziale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le risorse introitate dovranno essere vincolate al mantenimento e allo sviluppo degli orti urbani e precisamente:

- pagamento delle utenze
- manutenzione straordinaria
- migliorie
- sistemazione nuovi orti

Art. 19 - INTERVENTI MIGLIORATIVI AMMESSI NEI NUCLEI DI ORTI URBANI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Fermo restando il rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia, sono ammesse opere di miglioramento del lotto, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- Opere di sistemazione del terreno di limitata entità, costruite in continuità e coerenza con quelle esistenti per quanto riguarda materiali, forma, finiture e colori.
- Opere di sistemazione delle aree di uso comune e non destinate alla coltivazione orticola, garantendo in ogni caso l'accesso ai singoli lotti, comunicate e preventivamente approvate dall'Amministrazione.
- Sostegni per piante da realizzarsi mediante canne o altri tutori di origine vegetale.
- I pali (di origine vegetale) e la rete antigrandine potranno essere posizionati realizzando una struttura non più alta da terra di 170 cm. Le strutture per la rete antigrandine dovranno essere limitate alla coltivazione e non potranno occupare l'estensione del lotto.

Ogni altra opera all'interno del lotto o del nucleo di orti deve essere espressamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Nel lotto e nelle parti comuni è fatto divieto di utilizzare materiali eterogenei o di risulta.

Qualora si trovassero all'interno del nucleo di orti elementi tipici dell'edificazione e/o struttura agricola tradizionale quali pergole, pilastri, lavatoi, ecc., gli stessi dovranno essere mantenuti e riqualificati rispettandone le caratteristiche originali.

Art. 20 - GESTIONE DELLE PARTI COMUNI

L'introduzione all'interno del nucleo di orti di manufatti e altri materiali (eccetto strumenti per il lavoro agricolo) deve essere preventivamente approvata dal Comune di Fermo presentando uno specifico progetto.

Deve essere curata la pulizia da erbacce e la potatura delle siepi delle parti comuni individuate dallo schema planimetrico agli atti del Settore, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra i concessionari o per altra causa, il gestore si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa con riparto in base alla superficie del lotto concessa.

Nell'effettuare la pulizia dei corridoi fra lotto e lotto, è vietato scavare a livello inferiore dei pozzetti di scarico dell'acqua eventualmente presenti.

I concessionari devono eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci per l'irrigazione e delle recinzioni (piccole riparazioni) con materiali forniti dai concessionari stessi.

Non può essere alterato il perimetro, la delimitazione e la fisionomia del lotto assegnato, con divieto assoluto di:

- accumulo di terreno e sopraelevazione;
- costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo.

Art. 21 - AZIONE DI CONTROLLO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale vigila sulla conduzione degli orti urbani assegnati per mezzo di personale incaricato controllando le attività che si svolgono negli orti, sorvegliando che le stesse avvengano nel rispetto di norme e regolamenti, adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della concessione, avvalendosi, qualora lo ritenesse opportuno, oltre che della Polizia Locale anche di altro personale dell'Amministrazione con funzioni di accertatori.

Gli assegnatari devono consentire in qualsiasi momento l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

L'Amministrazione Comunale non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto.

Art. 22 - RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO DI ORTI

E' il concessionario eletto dagli assegnatari di ciascun nucleo degli orti, ha il compito di mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, collaborando con la stessa nella gestione, nel controllo e nell'organizzazione dell'orto e

promuovendo la collaborazione tra i concessionari. Per la nomina del Rappresentante, gli assegnatari di ciascun nucleo degli orti richiedono al Settore competente dell'Amministrazione di convocare un'Assemblea presieduta e coordinata dal Dirigente del Settore competente o suo delegato. Nel corso della seduta sarà nominato con votazione a maggioranza un concessionario come Rappresentante.

Il Rappresentante costituisce il punto di riferimento dell'Amministrazione e, a mero titolo esemplificativo:

- segnala eventuali necessità dei concessionari;
- collabora nella realizzazione di iniziative per la socializzazione nei confronti dei concessionari e dei cittadini;
- organizza la gestione degli spazi e dei manufatti comuni;
- vigila sulla conduzione degli orti e sul rispetto del Regolamento, segnalando eventuali inadempienze;
- cura la circolazione di informazioni tra gli Uffici del Comune e i concessionari.

Art. 23 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL LOTTO

La consegna e la restituzione del lotto avvengono in contraddittorio tra il concessionario e un dipendente del Settore comunale preposto.

La consegna e restituzione del lotto sono documentate da apposito verbale nel quale viene descritto lo stato e le caratteristiche del lotto.

Qualora all'atto della restituzione vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate all'atto dell'assegnazione e/o comunque non autorizzate, il concessionario è tenuto entro 30 (trenta) giorni dalla restituzione a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso il concessionario non proceda al ripristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con recupero dei costi nei confronti dello stesso. Il mancato ripristino da parte del concessionario costituisce causa impeditiva di partecipazione ai bandi che dovessero essere emanati nei 4 (quattro) anni successivi all'omissione.

Art. 24 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento si applica dal giorno successivo alla data della sua approvazione, sia agli orti urbani che verranno assegnati sulla base dei futuri bandi di assegnazione, sia agli orti urbani assegnati precedentemente a tale data.

Art. 25 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche, adottate con deliberazione favorevole del Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, dovranno essere integralmente accettate dai concessionari pena la decadenza della concessione.

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.

Art. 27 - NORMA FINALE

Alla data di pubblicazione del presente regolamento il precedente regolamento approvato con D.C.C. 101 del 17/12/2013 è revocato.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni concessionario prima della formale assegnazione.